

Sentenza n. 8483/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 9263/2020

Repert. n. 10759/2023 del 18/09/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

in composizione collegiale, composto da:

dr.ssa Caterina di Martino	Presidente
dr. Adriano Del Bene	Giudice
dr. Paolo Andrea Vassallo	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9263 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione nell'udienza del 04/07/2023, con assegnazione, ai sensi dell'art.190 c.p.c., del solo termine fino al 26/07/2023 per il deposito di comparse conclusionali e vertente

TRA

ASTRA CUCINE SRL, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione e Socio, sig. Bruno Billot, con sede legale in 30020 Annone Veneto (VE), Via Quattro Strade n. 38, P.IVA 00740610274, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Amarù del Foro di Pordenone, C.F. MRAGPP77B24M088F, pec: giuseppe.amaru@avvocatipordenone.it, con Studio in San Stino di Livenza (VE), Via Roma n. 26/C (tel. 0421.31.22.33 e fax 0421.31.42.31, e mail: info.studioverona@libero.it), elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Melillo Gianluca, C.F. MLLGLC87R31F839A, pec: gianlucamelillo@avvocatinapoli.legalmail.it, con Studio in 80078 Pozzuoli (NA), Via G. Matteotti n. 43, fax 0815268248, come da mandato in calce all'atto di citazione.

- ATTORE -

E

CAPORRINO TOMMASO, nato a Napoli il 03.04.1987, C.F.

1

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: DIMARTINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 75305916501f58fad3711cbed88f395
Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 384655224637a6ccfdadb2bcb6aeedd
Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 66555018571022ba1337b7614a5f72bdf



Sentenza n. 8483/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 9263/2020

Repert. n. 10759/2023 del 18/09/2023

CPRTMS87D03F839P, residente in Napoli, Via Antonio Labriola Lott. H, isol. 5, sc.
B Pi. 3 int. 8 – Quartiere Piscinola Marianella.

- CONVENUTO CONTUMACE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 04/07/2023 parte attrice ha concluso come da verbale in atti.

Per parte attrice: *“accertata, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità del sig. Caporrino Tommaso quale Amministratore di Commerciale Centro Sud srl (già Modarredo srl), C.F. 11721201009, con sede legale in 00040 Pomezia (RM) Via Orvieto n. 14 D/E, condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 5.518,47, o altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con distrazione delle spese in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. La società Astra Cucine srl, in persona del legale rappresentante pro tempore ha convenuto nel presente giudizio il sig. Caporrino Tommaso, Amministratore di Commerciale Centro Sud srl (già Modarredo srl), con sede legale in 00040 Pomezia (RM) Via Orvieto n. 14 D/E spiegando nei confronti di quest'ultimo azione di responsabilità dell'amministratore ex artt. 2394 e 2476 c.c. e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 5.518,47, o altra maggiore o minore somma che risulti dovuta in corso di causa.

1.2. A fondamento della domanda ha esposto: **i)** che Astra Cucine srl, impresa che da oltre quarant'anni produce cucine di pregio sia per il mercato nazionale che internazionale, nei mesi di luglio – ottobre 2015 forniva a Modarredo srl (oggi Commerciale Centro Sud srl), merce per complessivi € 3.897,69; **ii)** che dopo aver pagato un primo acconto di € 428,98, Modarredo nulla più pagava e le riba emesse in pagamento erano andate insolute; **iii)** che a seguito di ricorso promosso da Astra, il Giudice di Pace di Pordenone emetteva decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 877/2016 R.G. 2861/2016, con il quale ingiungeva a Modarredo di pagare ad Astra l'importo € 3.468,71, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo e spese legali di procedure, liquidate in € 526,00, di cui € 76 per spese ed € 450 per compenso, oltre 15% spese generali e oneri di legge; **iv)** che il suddetto decreto veniva notificato alla

2

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: DI MARTINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 753059165014561ed43711cbef88f935
Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDRE A Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 384655524537a6ccfdab2bcbcb8aeedd
Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 665b5018571023ba1337b614a572bf



Sentenza n. 8483/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 9263/2020

Repert. n. 10759/2023 del 18/09/2023

controparte in uno all'atto di precetto dd. 11.11.2016 per complessivi € 4.512,84; v) che a gennaio 2017, ad istanza di Astra Cucine srl, l'Ufficiale Giudiziario di Velletri si recava presso la sede della debitrice, ove la stessa risultava inesistente e che anche alla sede operativa d'impresa sita in Pomezia, via Spaventa, il pignoramento aveva esito negativo; vi) che a seguito di successiva ricerca telematica di beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c., Commerciale Centro Sud (già Modarredo srl) risultava titolare solamente di un conto corrente presso Intesa San Paolo spa; vii) che dalla informativa dell'Agenzia delle Entrate, peraltro, erano risultati bonifici, in favore di Modarredo (oggi Commerciale Centro Sud), per il valore di circa €17.000,00; viii) che il successivo pignoramento del conto, tuttavia, sortiva esito negativo; ix) che successive consultazioni documentali presso il Registro delle Imprese consentivano di apprendere che, nel 2017, l'Amministratore Caporrino era divenuto socio unico della società, acquistando dai soci D'Avanzo e Vestuti l'intera partecipazione del valore nominale di € 10.000,00, pagando l'intero prezzo e che a richiesta di chiarimenti, la Camera di Commercio specificava che la società, con tale ultima modifica di compagine sociale ha "omesso di effettuare la comunicazione del socio unico"; x) che da documentazione estratta, emergeva, inoltre, che l'impresa aveva chiaramente cambiato oggetto sociale, ampliandolo sino a consentire la vendita dei più disparati beni, dagli animali vivi, alle autovetture alla pasticceria fresca; xi) che da quanto esposto, emergerebbe la responsabilità dell'Amministratore Caporrino Tommaso nella causazione del danno contro Astra Cucine srl: Commerciale Centro Sud (già Modarredo) ha acquistato della merce da Astra con il chiaro proposito di non pagarla: con tale comportamento avrebbe costretto Astra Cucine srl ad agire, dapprima, in via monitoria e, successivamente, in via esecutiva, vanamente; inoltre Caporrino Tommaso avrebbe reso irreperibili i beni d'impresa, rendendo di fatto impossibile per Astra il recupero del proprio credito.

1.3. Caporrino Tommaso non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia stante la rituale notifica.

1.4. All'udienza del 04.07.2023, tenutasi mediante trattazione scritta, Astra precisava le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine al 26.07.2023 per il deposito di comparsa conclusionale

2.1. La domanda attorea è infondata. Va rammentato che l'art. 2476 c.c., al settimo

3

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: DI MARTINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 753059165014581ed43711cbef88f935
Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDRE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 384655524537a6cddab2bcb8aeedd
Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 665b5018571023ba1337b614a572bf



Sentenza n. 8483/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 9263/2020

Repert. n. 10759/2023 del 18/09/2023

comma - con una previsione analoga a quella dettata dall'art. 2395 c.c. in tema di società per azioni - dispone testualmente che "le disposizioni dei precedenti commi (n.d.r. aventi ad oggetto la disciplina dell'azione sociale di responsabilità) non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori".

2.2. Come noto, l'azione individuale spettante ai soci o ai terzi (e, dunque, anche ai creditori sociali) per il risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori rientra nello schema della responsabilità aquiliana, costituendo una species della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c..

La cennata qualificazione del rimedio di cui all'art. 2476, VII co., c.c. rileva ai fini del riparto dell'onere della prova.

2.3. Va, poi, rammentato che l'utile accesso all'azione di cui all'art. 2476, VII co., c.c. presuppone che i danni subiti dal socio o dal terzo non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati ai soci o terzi, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori medesimi; tale azione individuale, pertanto, è rimedio utilmente esperibile solo quando la violazione del diritto individuale del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l'azione degli amministratori.

2.4. Per quanto, poi, di interesse nella fattispecie concreta, deve rammentarsi che l'azione contemplata dall'art. 2476, VII co., c.c. riguarda fatti che siano addebitabili esclusivamente agli amministratori e non riversabili sulla società, onde, anche sotto tale profilo, differisce dall'azione che può essere proposta direttamente nei confronti della società per violazione di specifici obblighi contrattuali o extracontrattuali su di essa gravanti.

2.5. In particolare, con riferimento all'azione individuale promossa dal terzo che abbia concluso con la società un contratto rimasto inadempito, par d'uopo precisare che la responsabilità che viene in rilievo per gli effetti di cui ai citati artt. 2476, VII co., o 2395 c.c. non può farsi discendere da un mero inadempimento contrattuale della società, ma postula la addebitabilità all'amministratore di attività ulteriori e diverse che, per la loro illiceità di natura extracontrattuale, ledano il diritto soggettivo patrimoniale del terzo.

2.6. Invero, l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé,

4

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: DI MARTINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 753059165014581ed3711cbcd88f935
Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDRE A Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 384655524637a6ccfdab2bcbcb8eeedd
Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 665b5018571023ba1337b614a572baf



Sentenza n. 8483/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 9263/2020

Repert. n. 10759/2023 del 18/09/2023

implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c. o dell'art. 2476, VII co., c.c., atteso che tale responsabilità - di natura extracontrattuale - postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio "direttamente", che esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.

2.7. E così anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che a fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente (cfr. Cassazione civile sez. I - 12/02/2020, n. 3452; Cass. Civ., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17794; così anche Cass. n. 21517/16).

2.8. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 6870/2010) in tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395, c.c., il terzo è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall'art. 2394 c.c. (v. anche Cass., n. 8458/14).

E' stato altresì precisato che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica, di per sé, la responsabilità per danni dell'amministratore nei confronti dell'altro contraente (Cass. 5 agosto 2008, n. 21130), appunto perchè il danno direttamente arrecato ai terzi ha una propria autonoma genesi, non derivando dal danno arrecato al patrimonio sociale (Cass., n. 3216/1994).

In altri termini, la responsabilità risarcitoria, di cui all'azione ex art. 2395 c.c. o art. 2476, VII co., c.c., richiede una condotta illecita connotata da dolo o colpa che

5

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: DI MARTINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER C.A. DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 753059165014581ed3711cbed88f935
Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDRE A Emesso Da: ARUBAPEC PER C.A. DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 384655524537a6ccfdab2bcb8aeedd
Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER C.A. DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 66565018571023ba1337b614a572baf



Sentenza n. 8483/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 9263/2020

Repert. n. 10759/2023 del 18/09/2023

trascenda il mero inadempimento contrattuale, seppure possa essere ad esso connessa.

2.9. Ora, il Collegio osserva che il danno diretto postulato per l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 2476 comma settimo c.c., che invoca parte attrice, è nozione ben diversa, limitata all'effetto immediato sul patrimonio del terzo dell'atto compiuto dall'amministratore, da intendersi nel senso che l'azione denunciata deve aver avuto ripercussione diretta sulla sua sfera individuale (cfr. Cass. n. 2850/96).

Nel caso concreto, parte attrice ha dedotto il mero inadempimento contrattuale ascritto alla società di capitali, agendo direttamente nei confronti dell'amministratore per la violazione degli obblighi contrattuali connessi alla carica che ritiene aver costituito la causa dei danni lamentati.

Tuttavia l'istante non ha provato l'illiceità dell'attività dell'amministratore, né il compimento di atti dolosi o colposi da parte di quest'ultimo, limitandosi a dedurre che l'amministratore ha provveduto alla chiusura di tutti i locali d'impresa (fatto di per sé non costituente atto illecito dell'amministratore né implicante una diretta ripercussione sul patrimonio del creditore) e che la assemblea ha cambiato oggetto sociale, ampliandolo (atto che non è riconducibile all'amministratore ma all'assemblea dei soci).

2.10. Parte attrice ha allegato comportamenti dell'amministratore e dei soci che, anche a prescindere dalla loro fondatezza nel merito, in ogni caso, secondo le stesse prospettazioni attoree, avrebbero inciso direttamente solo rispetto al patrimonio della Società, determinando quindi una lesione indifferenziata della garanzia generica di cui godono tutti i creditori sul patrimonio sociale e non invece un danno diretto al suo patrimonio.

Deve pertanto escludersi che sia stata fornita la prova del nesso diretto tra la condotta dell'amministratore e la lesione patrimoniale sofferta dalla parte attrice, in mancanza di atti o fatti illeciti commessi dal convenuto.

3.1. Quanto, poi, al secondo dei rimedi indicati, va rammentato che, a mente dell'art. 2476, comma sesto e c.c. e 2394 c.c., gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (primo comma).

3.2. La responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, ex art.

6

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: DI MARTINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 753059165014581ed43711cbcd88f935
Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDRE A Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 384655524637a6cdddb2bcb8aeedd
Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 665b5018571023ba1337b614a6572baf



Sentenza n. 8483/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 9263/2020

Repert. n. 10759/2023 del 18/09/2023

2476, comma sesto e c.c. e 2394 c.c., è, dunque, sottoposta al duplice presupposto dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e della conseguente sua insufficienza al soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

3.3. E non par superfluo rammentare che - come desumibile dalla lettera dell'art. 2476, comma sesto e c.c. e 2394 c.c. - l'insufficienza patrimoniale, cui si ricollega la responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società verso i creditori, deve intendersi come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa, sussistendo allorquando l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, sia insufficiente al loro soddisfacimento. L'insufficienza patrimoniale ex art. 2476, comma sesto e c.c. e 2394 c.c., dunque, è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall'art. 5 l. fall. come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di fare fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa presenti una eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (così, Cassazione civile sez. I, 25 luglio 2008, n. 20476). La situazione di insufficienza patrimoniale, inoltre, si differenzia anche dall'eventualità della perdita integrale del capitale sociale, dal momento che quest'ultima evenienza può verificarsi anche quando vi è un pareggio tra attivo e passivo perché tutti i beni sono assorbiti dall'importo dei debiti e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare di che soddisfarsi nel patrimonio della società.

3.4. I precetti recati dall'art. 2476, comma sesto e c.c. e 2394 c.c. configurano un'azione autonoma rispetto all'azione sociale di responsabilità (non surrogatoria, come invece ritenuto dalla più tradizionale interpretazione della giurisprudenza di legittimità: cfr. Cassazione civile, 14 dicembre 1991, n. 13498; Cassazione civile, 28 novembre 1984, n. 6187; Cassazione civile, 27 novembre 1982, n. 6431; Cassazione civile, 9 agosto 1977, n. 3652) e, quindi, una responsabilità diretta verso i creditori sociali degli amministratori che, con azioni ovvero omissioni costituenti violazione degli obblighi di cui all'art. 2392 c.c. ed all'art. 2476 c.c. quanto alla conservazione del patrimonio sociale, abbiano causalmente determinato l'insufficienza dello stesso al soddisfacimento dei creditori sociali: essa presuppone comportamenti degli

7

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: DI MARTINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 753059165014581ed3711cbef88f935
Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDRE A Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38465524637a6c0dab2bcb8aeedd
Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 665b5018571023ba1337b614a572bdf



Sentenza n. 8483/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 9263/2020

Repert. n. 10759/2023 del 18/09/2023

amministratori funzionali ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto dei creditori sociali di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (in questo senso, anche seguendo l'avviso della prevalente dottrina, Cassazione civile, 22 ottobre 1998, n. 10488).

3.5. Il petitum dell'azione ex art. 2476, comma sesto e c.c. e 2394 c.c. è rappresentato, quindi, dalla riparazione del danno subito dal creditore attraverso la lesione della sua garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio della società, ed il danno consiste nella diminuzione del valore di realizzazione del credito per effetto della riduzione delle possibilità di soddisfacimento dello stesso dovuta alla sopravvenuta insufficienza (ovvero azzeramento) della massa disponibile. In questa prospettiva, la ricostruzione della domanda di cui all'art. 2476, comma sesto e c.c. e 2394 c.c. in termini di domanda spettante al creditore in via autonoma e non già surrogatoria consente di affermare che il risarcimento ottenuto in esito alla proposizione della domanda in argomento non vada a vantaggio della società (e, quindi, solo indirettamente in favore del creditore attore), ma direttamente al creditore che agisce in giudizio, sebbene il danno che viene allegato consista, in primo luogo, nella lesione perpetrata dagli amministratori all'integrità del patrimonio sociale e, solo di riflesso, nella lesione al diritto del creditore sociale.

3.6. In definitiva, dunque, presupposti necessari per l'esperimento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, ex art. 2476, comma sesto e c.c. e 2394 c.c., devono ritenersi a) la veste di creditore sociale in capo all'istante; b) l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per il creditore, costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni di credito; c) la condotta illegittima degli amministratori; d) un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta, dovendosi, peraltro, commisurare l'entità del danno alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore del medesimo creditore istante.

3.7. In particolare – giova rimarcarlo - l'utile accesso al rimedio di cui all'art. 2476, comma sesto e c.c. e 2394 c.c. presuppone indefettibilmente la ascrivibilità, agli amministratori, di una condotta illegittima e la sussistenza di un rapporto di causalità tra tale condotta ed il pregiudizio subito dal patrimonio dell'ente (tale da risultare

8

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: DI MARTINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 753059165014581ed43711cbcd88f935
Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDRE A Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38465524637a6cdddb2bcbcb9eadd
Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 665b5018571023ba1337b614a572bdf



Sentenza n. 8483/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 9263/2020

Repert. n. 10759/2023 del 18/09/2023

insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali).

3.8. Infine, par d'uopo rammentare che, in linea generale, “per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte di approntare un'adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve, sin dall'inizio, sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto ove venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto laddove venga esperita un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23180).

3.9. Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, va osservato che le doglianze svolte dalla creditrice Astra Cuscine s.r.l. non potrebbero giammai valere a fondare la responsabilità di Caporino Tommaso neppure alla luce del disposto dell'art. 2476, comma sesto e c.c. e 2394 c.c. ed in considerazione della prospettata incapienza patrimoniale della Commerciale Centro Sud srl (già Modoarredo srl).

3.10. A fondare la responsabilità dell'amministratore ex art. 2476, comma sesto e c.c. e 2394 c.c. non può valere infatti la mera insufficienza del patrimonio sociale, occorrendo anche che la stessa sia conseguenza di atti di mala gestio ovvero di omissioni e condotte illegittime poste in essere dall'amministratore in violazione degli obblighi correlati alla carica e, segnatamente, in contrasto con il generale dovere di preservare l'integrità del patrimonio sociale.

3.11. Senonché, nel caso di specie, nulla è stato dedotto sul punto dalla parte attrice la quale si è limitata a dedurre che al momento dell'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo la Commerciale Centro Sud srl (già Modoarredo srl) era ormai inattiva (avendo chiuso i locali di impresa), e che al momento del recupero del credito non risultavano beni utilmente aggredibili.

9

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: DI MARTINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER C.A.DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 753059165014581ed43711cbef88f935
Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDRE A Emesso Da: ARUBAPEC PER C.A.DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 384655524537a6ccfdab2bcb8aeedd
Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER C.A.DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 665b5018571023ba1337b614a572baf



Sentenza n. 8483/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 9263/2020

Repert. n. 10759/2023 del 18/09/2023

4.1. Da quanto esposto deriva il rigetto delle domande attoree non dovendosi provvedere in merito alla condanna relativa alle spese di lite stante la contumacia della parte vittoriosa.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) RIGETTA le domande proposte dalla Astra Cucine srl;
- 2) NULLA per le spese di lite.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12/09/2023

Il Relatore

(dr. Paolo Andrea Vassallo)

Il Presidente

(dr.ssa Caterina di Martino)

10

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: DI MARTINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER C.A.DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 753059165014584ed3711cbcd88f935
Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDRE Emesso Da: ARUBAPEC PER C.A.DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 384655524537a6c6cdab2bcb8aeedd
Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER C.A.DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 665b5018571023ba1337b614a572baf

